- RW 14

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
F. ZARDO e G. ZARDO
Via C. Mirabello, 17 - 00195 ROMA
Tel. 06.3729108 - Fax 06.3729559

S. 17008/7

ESENTE

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Il Giudice di Pace D.ssa Stefania Lavore della 6^ Sezione ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Corrisposti diritti in marche per € 2X3,61 N. 2 E 5 N. ..... facciate ciascuna da ZAMDO Roma li 06.12.06 IL SEGRETARIO

Nella causa civile iscritta al n. 21701 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2005, posta in decisione all'udienza del 24 gennaio 2007 e vertente

TRA

P[redacted] E[redacted]

elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n. 17, presso lo Studio degli Avvocati Fulvio e Giobbe Zardo che lo rappresentano e difendono in virtù di delega a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

E

AZIENDA USL ROMA/C

in persona del legale rappresentante p.t. Direttore Generale D.ssa [redacted] domiciliata per la carica in Roma, Viale dell'[redacted], rappresentata e difesa dagli Avvocati [redacted] e [redacted] ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale [redacted] giusta delega in calce alla a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

E

D[redacted] P[redacted] di S[redacted] F[redacted] & Co s.a.s.

in persona del legale rappresentante p.t. dott. [redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, V[redacted] giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta.

TERZA CHIAMATA IN CAUSA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Ministero dell'Economia e delle Finanze Agenzia Entrate MARCA DA BOLLO € 7,23

OGGETTO: pagamento somma.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 gennaio 2007, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in pari data.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2005 E[redacted] P[redacted] conveniva in giudizio l'Azienda USL Rm/C avanti a questo Ufficio. Esponeva che il 26 marzo 2002 ad opera della D[redacted] O[redacted] di G[redacted] S[redacted], presso la sede USL di Via T[redacted] gli veniva applicato un apparecchio mobile ortodontico per il quale veniva corrisposta la somma di € 1.031,42. Il 10 maggio 2002 la D.ssa S[redacted] dipendente della suddetta USL, prescriveva all'attore l'assistenza annuale ortodontica per la quale in data 17 maggio 2002 veniva corrisposto un ticket di € 36,15. Le visite di controllo successive venivano fissate al 9 aprile e al 13 giugno 2003, ma non venivano mai effettuate fino al 18 ottobre in quanto la D[redacted] non lavorava più presso la sede di Via A. T[redacted] ma presso il presidio ambulatoriale di Piazza [redacted] e la nuova ditta appaltatrice si rifiutava di effettuare la manutenzione di una protesi montata da altri, per cui il 25 settembre 2003 veniva inviata alla struttura sanitaria una lettera di sollecito, ma in assenza di una valida risposta e considerata la necessità di far fare sia il controllo che la manutenzione della protesi, E[redacted] P[redacted] si recava in data 28 ottobre 2003 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale G. Eastman per far rimuovere il filo ortodontico. Il 29 ottobre 2003, poi, veniva visitato dietro compenso di € 200,00 dal Dr. M[redacted], il quale rilevava il bordaggio incompleto delle due arcate e provvedeva alla rimozione dei brakets presenti e dei residui di resina, inoltre comunicava che il trattamento ortodontico non era ancora completo poiché persisteva una situazione di Knoss-Bytr lat. sin. di circa 2 cm. particolarmente accentuata all'apertura della bocca. A seguito delle lamentele sollevate dalla madre dell'attore, il 30 ottobre 2003 il Direttore Sanitario dell'Azienda USL Roma/C inviava al Direttore del Distretto 6 una lettera con la quale invitava quest'ultimo ad attivarsi personalmente per garantire tutte le prestazioni necessarie al P[redacted]. Infatti il 21 novembre 2003 veniva fissata una visita di controllo per la quale veniva richiesto il pagamento di un ticket pari ad € 13,53 che non veniva corrisposto in quanto a detta dei genitori non dovuto. Per tali motivi l'attore in data 8 luglio 2004 inviava una raccomandata alla struttura sanitaria per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti. All'udienza del 22 giugno 2005 si costituiva l'Azienda USL RM/C per

chiedere di poter chiamare in causa la De[redacted] di S[redacted] & Co. s.a.s in quanto responsabile del montaggio della protesi de-quo, ed il giudicante a scioglimento della riserva assunta in pari data autorizzava quanto sopra. All'udienza del 19 dicembre 2005 il contraddittorio veniva integrato con la costituzione in giudizio della suddetta società che preliminarmente, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e quindi l'estromissione dalla causa in quanto, la D[redacted] P[redacted] di S[redacted] F[redacted] s.a.s. non era responsabile di quanto lamentato dal P[redacted] poiché l'applicazione della protesi era stata effettuata dalla De[redacted] La[redacted] Od[redacted] di Ga[redacted] Sq[redacted] come da fattura del 26 marzo 2002. Ad istruttoria espletata, acquisita agli atti tutta la documentazione, escussi i testi E[redacted] e Ma[redacted] espletata CTU medica sulla persona di E[redacted] la causa sulle conclusioni come in epigrafe precisate, passava in decisione all'udienza del 24 gennaio 2007 previo deposito di note autorizzate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il teste F[redacted], Procuratore Speciale del Distretto 6 della Usl RM/C ha riferito: *"...sono stato informato dal Direttore del Distretto che c'era il problema di un ragazzo che aveva stipulato un accordo con la USL per una protesi mobile a cui doveva essere applicato un apparecchio correttivo...credo che andasse maggiormente controllato in base alla crescita...in genere durante la prima visita si fa un calendario per i controlli successivi che avvengono di solito ogni 2 o 3 mesi salvo particolari esigenze.. nulla so dire circa i brakets...nel marzo 2002 era stata effettuata la prima visita di controllo e prescritta la protesi mobile, poi nel novembre 2003 c'è stato il passaggio della Ditta D[redacted] alla Ditta O[redacted] per il distretto 6, per cui quando il P[redacted] si è recato al nuovo controllo sono state verificate delle modifiche da fare all'apparecchio protesico, ma le stesse non sono mai state effettuate poiché c'era stato un cambiamento della ditta appaltatrice...quanto alla manutenzione posso dire che è comprensiva nella spesa di € 1.000,00 pagati per la protesi, mentre ogni rottura va contrattata con la ditta odontotecnica responsabile"*, mentre la teste M[redacted] R[redacted] ha detto: *"...nel novembre 2002 sono andata alla USL Roma C per far mettere un apparecchio ortodontico fisso a mio figlio...ho pagato*

1.031,00 Euro che comprendevano il costo dell'apparecchio, poi successivamente ho pagato le visite a cui veniva sottoposto mio figlio... ho corrisposto un ticket annuale di € 36,00 circa che comprendeva i controlli...dopo circa 7 mesi sono tornata alla USL per i controlli ma mi è stato risposto che era cambiata la ditta addetta alla verifica dell'apparecchio e quindi mio figlio è rimasto senza il controllo... sono stata costretta a recarmi presso l'Eastman...poi alla fine è stato tolto dal mio dentista privato... nel 2004 la D. ssa [redacted] che seguiva mio figlio presso la USL Roma C non è stata in grado di darmi spiegazioni perché stava per andare via....preciso che l'apparecchio è stato montato dalla stessa insieme ad una altro odontotecnico di nome Fabrizio della Ditta [redacted] ...quando è entrata la nuova ditta nessuno ha provveduto ad effettuare visite di controllo all'apparecchio di mio figlio... " . Dalla documentazione in atti emerge che in data 27 giugno 2002 la D[redacted] L[redacted] O[redacted] di G[redacted] S[redacted] che aveva proceduto al montaggio dell'apparecchio ortodontico del P[redacted] aveva variato la propria ragione sociale in De[redacted] di S[redacted] F. & Co e secondo quanto comunicato alla USL RM/C, la struttura organizzativa e le prestazioni sarebbero rimaste le stesse. Successivamente con atto del Notaio Al[redacted] T[redacted] del 1° agosto 2003, detta società mutava nuovamente la denominazione sociale in D[redacted] P[redacted] di S[redacted] F. & Co. e con lettera dell'8 settembre 2003 ne dava comunicazione alla Unità Sanitaria Locale RM/C. In pari data la Dottoressa Su[redacted] A[redacted] a seguito della richiesta di risarcimento danni avanzata dalla madre dell'attore, inviava una relazione al Direttore del Distretto Sanitario di Via A. Tempesta n. 262 dalla quale emergeva che: " *il 7 marzo 2003 E[redacted] P[redacted] si era presentato a visita ortodontia presso l'ambulatorio e presentava una incompleta attrezzatura fissa delle due arcate. Venivano rimossi alcuni Brackets staccati ed una parte dei fili ortodontici non più funzionanti. Al genitore veniva riferita la necessità di ripristinare gli elementi mancanti per il buon proseguimento della terapia e ciò avrebbe comportato il pagamento di una cifra che sarebbe stata corrisposta tramite bollettino di c/c postale intestato al Laboratorio Odontotecnico che avrebbe fornito il materiale, ma il genitore rifiutava l'integrazione economica poiché a suo dire aveva già corrisposto la cifra al precedente Laboratorio che nel frattempo operava presso*

la Struttura Sanitaria di Pi[redacted] per cui la D. ssa consigliava di rivolgersi presso l'altra sede". A seguito di una raccomandata da parte del legale della famiglia dell'attore, il 10 dicembre 2003 veniva fissata una visita di controllo, ma alla stessa si presentavano solamente i genitori del P[redacted] A fine turno di lavoro compariva anche il ragazzo e da un esame obiettivo intraorale presentava le arcate dentali prive di attrezzatura ortodontica in quanto già rimossa da un' altra struttura non dichiarata, né presentava placche di contenzione. Anche in quella occasione la famiglia rifiutava la presa delle impronte, l'effettuazione di una Rx Ortopanoramica e di ulteriori esami da effettuare sul figliolo, indispensabili per la valutazione della del caso. Anche il referto del 10 dicembre 2003 della D.ssa S[redacted] A[redacted] confermava quanto riferito nella relazione dell'8 settembre 2004 e, le stesse osservazioni venivano riportate nella missiva del 10 settembre 2004 a firma del Responsabile Sanitario della USL di Via A. Tempesta 262 dove emergeva: " che l'attrezzatura del P[redacted]o era stata manipolata e rimossa presso un'altra struttura, che l'utente aveva rifiutato le impronte e gli esami necessari per il proseguimento delle cure e che i resti manomessi e rimossi apparivano comunque lesionati e rotti.." Alla luce di quanto sopra ne consegue che se M[redacted] R[redacted] avrebbe dovuto rivolgersi prima al Laboratorio Ortodontico che aveva effettuato il montaggio dell'apparecchio per far effettuare le visite di controllo e manutenzione alla protesi del figlio fissate al 9 aprile e al 13 giugno 2003 come suggeritole dalla USL RM/C e solo successivamente, a seguito di un eventuale diniego dello stesso poteva far togliere la protesi di E[redacted] P[redacted] presso altre strutture pubbliche o private, di contro è pur vero che il cambio di dislocazione della D[redacted] di S[redacted]. & Co dalla sede di Via [redacted] a quella di Piazza [redacted] ha comportato un disservizio in tutti quei pazienti, tra cui il P[redacted] che avevano usufruito delle prestazioni erogate dal quel Laboratorio. Ne deriva, pertanto che, deve essere riconosciuta una corresponsabilità da parte della USL RM/C in merito alla mancata assistenza e al mancato controllo della protesi ortodontica applicata al ragazzo. Per quanto sopra, tenuto conto anche della perizia effettuata dal CTU d'Ufficio appare equo riconoscere a E[redacted] P[redacted] la somma di € 450,00 per il disservizio che si è venuto a verificare presso la struttura sanitaria a cui l'attore si

era rivolto. Per tali motivi il giudicante provvede come in dispositivo, mentre le spese della CTU vengono poste definitivamente a carico dell'attore e della USL RM/C nella misura del 50 %. .

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da E[redacted] P[redacted] ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

ACCOGLIE parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto CONDANNA la USL RM/C in persona del legale rapp.te p.t. a corrispondere la somma di € 450,00 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza a Ettore Persiano.

CONDANNA la USL RM/C in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della C.T.U. medica nella misura di € 240,00.

CONDANNA la USL RM/C in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese processuali che liquida in € 450,00 di cui € 100,00 per spese ed € 350,00 per competenze ed onorari oltre IVA CPA e spese di legge.

DICHIARA la carenza di legittimazione passiva della D[redacted]

S[redacted]o s.a.s.

SENTENZA esecutiva come per legge.

Roma, 24 gennaio 2007

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Stefania Lavore

IL CANCELLIERE B3
Daniela Rombolà

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma 08 MAG. 2007
IL CANCELLIERE B3
Daniela Rombolà

Per copia conforme all'originale che si rilascia in fo[illegible]
a richiesta dell'Avv. Lando

REPUBBLICA ITALIANA

in nome della Legge

COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, [illegible] Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali [illegible] Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente [illegible]

Roma, li 07 GIU. 2007

IL FUNZIONA[illegible]